

REGOLAMENTO ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RR.SS.UU.

PORTO DI CIVITAVECCHIA

(parte IV del D.lgs. 03.04.2006 n.152)

Approvato dal Comitato Portuale dell'Ente con Delibera del 17.10.2011 n.25

Adottato dal Presidente dell'Ente con Decreto del 20.10.2011 n.234

Il Dirigente dell'Ufficio Ambiente
(ing. Calogero G. BURGIO)

1. Finalità – oggetto e principi generali

Il presente Regolamento fissa i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, raccolti all'interno del sedime portuale di Civitavecchia.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento, in quanto già disciplinati da altri regolamenti portuali:

- i rifiuti ed i residui del carico prodotti dalle navi scalanti il porto di Civitavecchia, oggetto del D.lgs. 24.06.2003 n.182;
- i rifiuti derivanti dalla pulizia delle banchine, oggetto dell'art.82 del D.P.R. 15.02.1952 n.328.

2. Rifiuti speciali non assimilabili

Un rifiuto speciale non pericoloso potrà essere considerato assimilabile/assimilato agli urbani, quando soddisfa i criteri qualitativi e quantitativi indicati nei paragrafi seguenti. Con riferimento alla classificazione di cui al comma 3, dell'art.184, del D.lgs. 152/06, sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:

- rifiuti da attività di demolizione, costruzione e scavo;
- rifiuti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e di abbattimento dei fumi, incluso l'impianto portuale di raccolta e la piattaforma portuale di raccolta;
- rifiuti da attività sanitarie;
- macchinari ed apparecchiature deteriorati/obsoleti;
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

3. Criteri qualitativi di assimilazione

Sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi compresi nell'allegato A della parte Quarta del D.lgs. 152/06, che soddisfino tutte le seguenti condizioni di assimilabilità qualitativa. Con riferimento alla classificazione di cui al comma 3, dell'art.184, del D.lgs. 152/06, al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi devono provenire dalle seguenti attività:

- agricole ed agro-industriali;
- industriali;
- artigianali;
- commerciali;
- di servizio.

I rifiuti speciali derivanti dalle attività prima elencate devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo di riferimento:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:

- vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- legno;
- fibre naturali e sintetiche;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido;
- imbottiture;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- rifiuti ingombranti;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.).

4. Criteri quantitativi di assimilazione

Sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi compresi nell'allegato A della parte Quarta del D.lgs. 152/06, che soddisfino i seguenti requisiti quantitativi. Sono assimilabili agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfino i criteri qualitativi di assimilazione e che vengano conferiti, da ciascun singolo produttore, nelle seguenti quantità massime:

- il peso giornaliero conferito, per ogni singola qualità di rifiuti (ad eccezione dei rifiuti ingombranti), non può eccedere 300 kg.;
- il volume giornaliero conferito, per ogni singola qualità di rifiuti (ad eccezione dei rifiuti ingombranti), non può eccedere 600 lt;
- il peso annuo conferito, per ogni singola qualità di rifiuti, non può eccedere 50.000 kg..

5. Norme speciali per i rifiuti ingombranti

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella indicata nell'art.3 del presente Regolamento.

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

6. Esenzione parziale dal pagamento della Tariffa del servizio ecologico portuale

Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano:

- nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
- nelle strutture di vendita con superficie superiore a mq. 750.

Le suddette aree sono esentate dal pagamento della parte della Tariffa del servizio ecologico portuale relativa alla copertura dei costi di avvio a trattamento dei rifiuti raccolti dal Concessionario (voci CRT e CTS dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, *Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*), mentre devono, altresì, provvedere alla copertura dei rimanenti costi relativi alla Tariffa.

Analogamente, per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto, non si applica la predetta tariffazione (parte della Tariffa relativa ai costi di avvio a trattamento dei rifiuti urbani) se i quantitativi annuali avviati a recupero (peso risultante dalla somma dei diversi tipi di imballaggi) eccede i 5.000 kg; per quantitativi inferiori a quelli prima indicati vale, l'esenzione parziale dal pagamento della Tariffa avverrà in proporzione agli imballaggi avviati a recupero.

7. Classificazione delle attività portuali ai fini dell'applicazione della Tariffa

All'interno del porto di Civitavecchia, ad eccezione di alcuni locali occupati da familiari di appartenenti alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia presso il "Forte Michelangelo", sono presenti esclusivamente utenze non domestiche, i cui locali ed aree ai fini dell'applicazione della Tariffa sono classificati, secondo quanto stabilito dall'art.6 del D.P.R. 158/1999, in categorie omogenee a quelle indicate nell'allegato 1 di tale Decreto e riportate nella successiva tabella A. Considerato che nel D.P.R. 158/1999 non sono indicate tutte le attività svolte nel porto di Civitavecchia, i locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da citate in tale Decreto, vengono associate ai fini dell'applicazione della tariffa alla categoria di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

8. Superfici portuali non soggette all'applicazione della Tariffa

Non sono soggetti a Tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- i locali stabilmente muniti di attrezzature che ne consentano soltanto un uso precario ed occasionale (quale, a titolo esemplificativo, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali

cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana).

9. Superfici portuali parzialmente soggette all'applicazione della Tariffa

Alcune delle attività che si svolgono all'interno delle aree coperte portuali soggette alla Tariffa sono parzialmente occupate da attrezzature che ne consentono un uso precario ed occasionale ed impediscono la stabile presenza umana, e pertanto tali aree sono soggette a tassazione parziale a seconda delle attività considerate; a tali aree verrà assegnato un coefficiente di parzializzazione **Kpc**.

Inoltre, la superficie tassabile delle aree scoperte è considerata pari al 50% della sua superficie geometrica, quindi i coefficienti di parzializzazione applicabili alle attività che si svolgono su aree scoperte saranno pari ad 1/2 di quelli relativi alle superfici coperte; a tali aree verrà assegnato un coefficiente di parzializzazione **Kps**.

Infine, la superficie tassabile degli specchi acquei e dei parcheggi scoperti è considerata pari al 10% della sua superficie geometrica, quindi i coefficienti di parzializzazione applicabili alle attività che si svolgono su specchi acquei saranno pari ad 1/10 di quelli sopra indicati; a tali aree verrà assegnato un coefficiente di parzializzazione **Kpa**.

Tabella A - coefficiente di parzializzazione Kpc, Kps e Kpa

N.	Attività ex allegato 1 D.P.R. 158/1999	Superficie coperta (Kpc)	Superficie scoperta (Kps)	Specchio acqueo (Kpa)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, centri di ricerca universitari.	100.0%	50.0%	10.0%
2	Cinematografi e teatri.	100.0%	50.0%	10.0%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.	50.0%	25.0%	5.0%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.	75.0%	37.5%	7.5%
5	Stabilimenti balneari, circoli nautici.	100.0%	50.0%	10.0%
6	Esposizioni, autosaloni, parcheggi.	20.0%	10.0%	2.0%
7	Alberghi con ristorante.	100.0%	50.0%	10.0%
8	Alberghi senza ristorante.	100.0%	50.0%	10.0%
9	Case di cura e riposo.	100.0%	50.0%	10.0%
10	Ospedali e posti di soccorso.	100.0%	50.0%	10.0%
11	Uffici, agenzie, studi professionali.	100.0%	50.0%	10.0%
12	Banche ed istituti di credito, uffici della Pubblica Amministrazione.	100.0%	50.0%	10.0%
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.	100.0%	50.0%	10.0%

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	100.0%	50.0%	10.0%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.	100.0%	50.0%	10.0%
16	Banchi di mercato beni durevoli.	100.0%	50.0%	10.0%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchierie, barbiere, estetista.	100.0%	50.0%	10.0%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, attività a supporto della pesca.	75.0%	37.5%	7.5%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	50.0%	25.0%	5.0%
20	Attività industriali con capannoni di produzione, cantieri navali.	25.0%	12.5%	2.5%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici.	50.0%	25.0%	5.0%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie.	100.0%	50.0%	10.0%
23	Mense, birrerie, amburgherie.	100.0%	50.0%	10.0%
24	Bar, caffè, pasticceria.	100.0%	50.0%	10.0%
25	Supermercato, pane, macelleria, salumi/formaggi, generi alimentari.	100.0%	50.0%	10.0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste.	100.0%	50.0%	10.0%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, asta del pesce.	60.0%	30.0%	6.0%
28	Ipermercati di generi misti.	100.0%	50.0%	10.0%
29	Banchi di mercato genere alimentari.	100.0%	50.0%	10.0%
30	Discoteche, night club.	100.0%	50.0%	10.0%

10. Registri di carico e scarico

Oltre alle imprese ed agli enti di cui al comma 1, dell'art.190, del D.lgs. 152/06, tutti i produttori iniziali di imballaggi secondari e terziari avviati a recupero hanno l'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico conforme al D.M. 01.04.1998 n.148.

11. Controlli

Il Concessionario ha il compito di verificare che i rifiuti speciali non pericolosi prodotti all'interno del sedime portuale e conferiti al ciclo dei rifiuti urbani rispettino i criteri quali-quantitativi riportati nel presente regolamento. Nel caso il Concessionario appurasse la violazione dei contenuti del presente Regolamento dovrà dare immediata comunicazione in forma scritta all'Autorità competente ed all'Autorità Marittima che provvederanno a svolgere i compiti di istituto ai quali sono deputati.